SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 febbraio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° febbraio 2016, n. **13**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 2015, N. 191

All'articolo 1:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «72» è sostituita dalla seguente: «73»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.

6-*ter*. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

6-*quater*. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.100 milioni di euro".

6-*quinquies*. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

6-*sexies*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2016" e il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.".

6-*septies*. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo scopo," sono soppresse;

b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015".

6-*octies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1".

6-*novies*. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: "continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti: "anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

6-*decies*. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*undecies*. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*ter*. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa"»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del mare» sono inserite le seguenti: «, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3481):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal Ministro per io sviluppo economico (Guidi) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Galletti), in data 9 dicembre 2015.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15 dicembre 2015, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 15, 16 e 17 dicembre 2015; il 7 gennaio 2016.

Esaminato in Aula il 21 dicembre 2015; l'11 e 12 gennaio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 13 gennaio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2195):

Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 gennaio 2016, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19, 21 e 26 gennaio 2016.

Esaminato in Aula il 26 gennaio 2016 ed approvato definitivamente il 27 gennaio 2016.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2015.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

16G00019

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2015.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
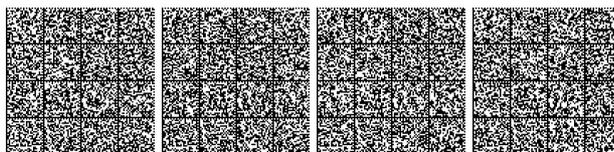
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 104 del 7 maggio 2015, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2015, che autorizza l'ingresso di 13.000 cittadini non comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro stagionale;

Rilevato che è necessario prevedere una quota di ingresso per l'anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

Ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso in Italia, nell'anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015 che gli stessi Paesi ritenessero di utilizzare per le attività di smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi;

Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2016, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unità per motivi di lavoro non stagionale ed autonomo, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori;

Ravvisata inoltre la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Considerato infine che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unità.

2. Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. È consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'art. 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
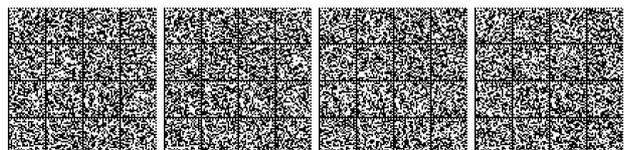
4. Nei limiti della quota complessiva indicata all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano 2015.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 4.

1. Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 5.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 1, comma 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli articoli 1 e 4 del presente decreto, tali quote, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2, comma 1.

Art. 7.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma, 14 dicembre 2015

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 60

16A00667
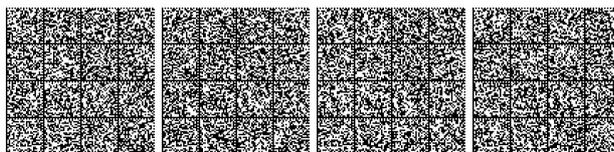
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 dicembre 2015.

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il quale individua, tra l'altro, le specifiche tecniche della benzina destinata all'utilizzo nei veicoli con motore ad accensione comandata;

Vista la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE e dalla direttiva 2009/30/CE;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede, per la benzina messa in commercio, un tenore massimo di etanolo del 10% e un tenore di massimo di ossigeno del 3,7%, oltre il rispetto delle altre specifiche stabilite nell'allegato I del decreto («benzina E10»), imponendo tuttavia di assicurare, fino al 31 dicembre 2015, la messa in commercio della tradizionale benzina con un tenore massimo di etanolo del 5% e un tenore massimo di ossigeno del 2,7% («benzina E5») presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione presenti in ciascuna provincia;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005 prevede la possibilità di prorogare, oltre il 31 dicembre 2015, l'obbligo di messa in commercio della «benzina E5» presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione presenti in ciascuna provincia;

Considerato che le specifiche tecniche della benzina previste dal decreto legislativo n. 66/2005 corrispondono a quelle previste dalla la direttiva 98/70/CE e successive modifiche ed integrazioni e che la possibilità degli Stati di prorogare l'obbligo di messa in commercio della «benzina E5» è espressamente ammesso dall'art. 3, comma 3, di tale direttiva;

Considerato che le proroghe possono essere concesse con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare almeno sei mesi prima della scadenza del termine, sulla base di un'istruttoria in cui si considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la «benzina E10», nonché il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE,

Considerato che, al fine di consentire l'esecuzione di tale istruttoria, le società di produzione di veicoli stradali devono trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la «benzina E10»;

Vista la direttiva 2009/28/CE in materia di fonti rinnovabili, recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che impone agli Stati di raggiungere, nel tempo, appositi obiettivi in relazione alla propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede un obiettivo di riduzione, nel tempo, delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per autotrazione;

Considerata la stima effettuata dalle società di produzione di veicoli stradali, in particolare per il tramite delle associazioni di categoria ANFIA e UNRAE, inviata al Ministero dell'ambiente con nota del 20 marzo 2015, dalla quale risulta che le autovetture del parco circolante del 2014 costituenti la tipologia più numerosa dei veicoli circolanti, sono, per una percentuale prossima al 40%, incompatibili con la «benzina E10» e che circa 390.000 di tali veicoli incompatibili sono stati immatricolati dopo il 2000;

Considerato che, alla luce dell'istruttoria svolta nei primi mesi del 2015 tra il Ministero dell'ambiente e le associazioni di categoria del settore, é emerso che anche il parco circolante delle altre tipologie di veicoli é caratterizzato da mezzi incompatibili con la «benzina E10»;

Considerato che tutti i veicoli del parco circolante sono compatibili con la tradizionale benzina «E5»;

Considerato che, per tali motivi, appare necessario prorogare il termine dell'obbligo di messa in commercio della tradizionale «benzina E5» e che la proroga deve avere una durata coerente con l'importante presenza di veicoli incompatibili con la «benzina E10», anche alla luce del presumibile ciclo di vita residuo dei veicoli incompatibili immatricolati in epoca più recente;

Considerato che, alla luce degli elementi a disposizione del Ministero dell'ambiente, nonché delle interlocuzioni con le associazioni di categoria interessate, la concessione della proroga, anche per un periodo di alcuni anni, non incide sull'attuale processo di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE e dell'obiettivo previsto dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 66/2005;

Fermo restando che, per la concessione di eventuali successive proroghe del termine, dovrà essere effettuata una nuova istruttoria nei casi e con le modalità previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/ 2005 é prorogato al 31 dicembre 2020.

2. Alla concessione di eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 si procede nei casi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005.

Roma, 31 dicembre 2015

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

16A00404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2016.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
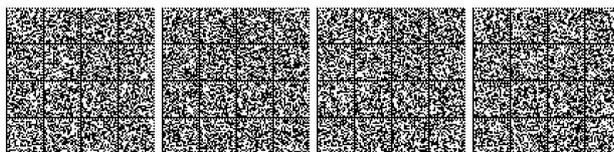
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1236/1996 della Commissione del 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Vista l'istanza presentata in data 3 marzo 2015 dal Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP con sede legale in Gavoi (NU), Via Margherita 54, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi stagionati" individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di Agris Sardegna, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Fiore Sardo";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Fiore Sardo" registrata regolamento (CE) n. 1236/1996 della Commissione del 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 163 del 2 luglio 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP, con sede in Gavoi (NU), Via Margherita 54, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Fiore Sardo".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Fiore Sardo" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Fiore Sardo" appartenenti alla categoria "caseifici", nella filiera formaggi stagionati, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00609

DECRETO 20 gennaio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Alta Langa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Alta Langa il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG "Alta Langa";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Tutela Alta Langa ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG "Alta Langa". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota prot. 91986/2015 del 4 dicembre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG "Alta Langa";

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Alta Langa, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG "Alta Langa";
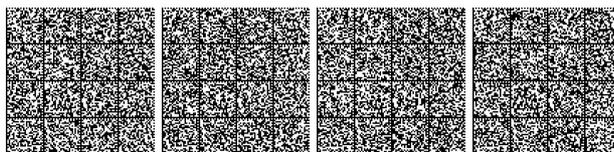
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495 al Consorzio Tutela Alta Langa, con sede legale in Asti, Piazza Roma n. 10, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Alta Langa".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6495, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00608

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Star Time in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società cooperativa Star Time in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 279.506,00, si riscontra una massa debitoria di € 640.041,00 ed un patrimonio netto negativo di € 375.744,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa Star Time in liquidazione", con sede in Napoli (codice fiscale 02611860608) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Meneghella (codice fiscale MNGVNT74D42A662N), nata a Bari il 2 aprile 1974 ed ivi domiciliata in via Cardinale Mimmi n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00645

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia La Nuova Vangadizza soc. coop. a r.l.», in Badia Polesine e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Cooperativa Edilizia La Nuova Vangadizza Soc. Coop. a r.l";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2012, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.384.968,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.395.710,00 ed un patrimonio netto negativo di € 21.140,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Edilizia La Nuova Vangadizza Soc. Coop. a r.l.", con sede in Badia Polesine (RO), (codice fiscale 00928180298) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Di Giosa (codice fiscale DGSCST75P03D086N), nato il 3 settembre 1975 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00646

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Four Group società cooperativa», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa "Four Group società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di patrimoniale di € 530.349,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 579.585,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 49.433,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Four Group società cooperativa", con sede in Rovigo (RO), (codice fiscale 01371820299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elsa Gentile (codice fiscale GNTLSE75A63D122L), nata il 23 gennaio 1975 e domiciliata in Roma, via di Vigna Filonardi n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00647

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global Service società cooperativa», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa "Global Service società cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 108.209,00 si riscontra una massa debitoria di € 262.021,00 ed un patrimonio netto negativo di € 158.590,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Global Service società cooperativa", con sede in Rovigo, (codice fiscale 01407880291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Ghizzi (codice fiscale GHZMSM66L15E897N), nato a Mantova il 15 luglio 1966 ed ivi domiciliato in via Silvio Pellico n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00648

DECRETO 17 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ideal Service in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Cooperativa Ideal Service in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 232.065,00 si riscontra una massa debitoria di € 317.940,00 ed un patrimonio netto negativo di € 85.900,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Ideal Service in liquidazione", con sede in Padova (PD), (codice fiscale 04127540286) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Ghizzi (codice fiscale GHZMSM66L15E897N), nato a Mantova il 15 luglio 1966 ed ivi domiciliato in via Silvio Pellico n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 8/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
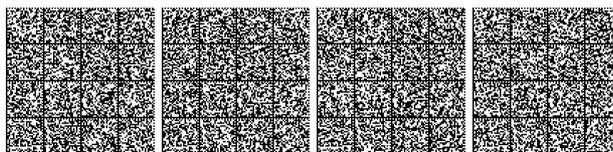
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società TEVA B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IMATINIB TEVA;

Vista la determinazione n. 516/2013 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 042644043/E, 042644056/E, 042644106/E, 042644118/E, 042644245/E, 042644258/E, 042644308/E, 042644310/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 11/11/2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMATINIB TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC/AL) - 120 Compresse

AIC n. 042644043/E (in base 10) 18PDLC (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

Confezione

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC/AL) - 120X1 compressa

AIC n. 042644056/E (in base 10) 18PDLS (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

Confezione

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 120 compresse

AIC n. 042644106/E (in base 10) 18PDNB (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

Confezione

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/ *AL)* - 120X1 compressa

AIC n. 042644118/E (in base 10) 18PDNQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1046,36

Confezione

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/AL/PVC/AL) - 120 capsule

AIC n. 042644245/E (in base 10) 18PDSP (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

Confezione

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/AL/PVC/AL) - 120X1 capsula

AIC n. 042644258/E (in base 10) 18PDT2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

Confezione

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 120 Capsule

AIC n. 042644308/E (in base 10) 18PDUN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36.

Confezione

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 120X1 capsula

AIC n. 042644310/E (in base 10) 18PDUQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 557,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1046,36

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale IMATINIB TEVA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMATINIB TEVA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00471

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 12/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti, l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale AUGMENTIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn)ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 039785074;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell’11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2015 del consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

AlC n. 039785074 (in base 10) 15Y4ML (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,31.

Art. 2.

Classificazione al fini della fornitura

La classificazione ai fini delia fornitura del medicinale AUGMENTIN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione ail’immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00643

DETERMINA 12 gennaio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Claritromicina Teva», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 15/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al registro “visti semplici”, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società TEVA ITALIA S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CLARITROMICINA TEVA;

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA ITALIA S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 037559085, 037559186, 037559212; 037559224;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Claritromicina Teva nelle confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "250 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037559085 (in base 10) 13U6TF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,08

Confezione: "500 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/AL calendar pack - AIC n. 037559186 (in base 10) 13U6WL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,46

Confezione: "500 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037559212 (in base 10) 13U6XD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,46

Confezione: "500 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL calendar pack - AIC n. 037559224 (in base 10) 13U6XS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,46

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Claritromicina Teva è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2016

Il direttore generale: PANI

16A00644

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 283 del 4 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.".

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie

1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidità ed efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»; la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,»;

c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo *73* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
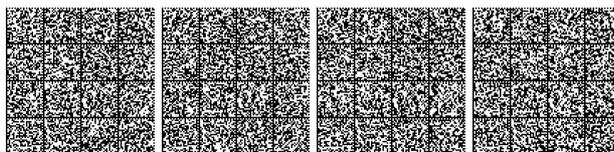
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

6-bis. *I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751*-bis*, numero 1), del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.*

6-ter. *Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1*-ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.*

6-quater. *All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».*

6-quinquies. *Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.*

6-sexies. *All'articolo 3, comma 1*-ter*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.».*

6-septies. *Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,» sono soppresse;*

b) *al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».*

6-octies. *All'articolo 2*-bis*, comma 2*-bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.a. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1».*

6-novies. *Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14*-bis *del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: «continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».*

6-decies. *Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-*bis *del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

6-undecies. *A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis *e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al *30 giugno 2017*. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».

7-bis. *All'articolo 2-*bis *del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«2-*ter. *Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.».*

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),* e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale *e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.* La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.

8-bis. *Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria.*

*9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-*bis *della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore.*

10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

10-bis. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 298, come modificato dalla presente legge:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, *anche con riferimento ai profili di tutela ambientale* e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria *o di consulenza aziendale* con funzione di esperto indipendente, *individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,* con decreto del Ministro dello sviluppo economico. *Le offerte sono corredate da* un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'art. 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

— Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185:

«Art. 73 *(Cessazione dell'esercizio dell'impresa)*. — 1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

2. Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2014, n. 95:

«Art. 45 *(Ristrutturazione del debito delle Regioni)*. — (*Omissis*).

2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.».

— Si riporta il testo dell'art. 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81, supplemento ordinario:

«Art. 111-*bis (Disciplina dei crediti prededucibili)*. — (*Omissis*).

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2015, n. 3:

«Art. 2 *(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.)*. — (*Omissis*).

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 2751-*bis* del codice civile (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane):

«2751-*bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)*. — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-*bis*) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.».

— Si riporta l'art. 3, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Disposizioni finanziarie)*. — (*Omissis*).

1-*ter*. L'organo commissariale di ILVA S.p.a., al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 *e di 50 milioni di euro per l'anno 2016*. È autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse. *Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — (*Omissis*).

958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono quantificate nell'importo di *2.100 milioni di euro.*».
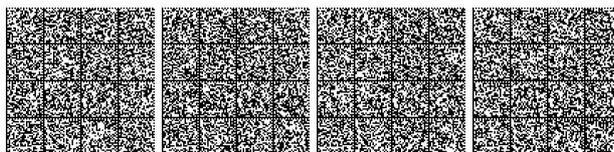
— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario:

«Art. 1. — (*Omissis*).

6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 837, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — (*Omissis*).

837. La dotazione del Fondo di cui all'art. 3, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro *per l'anno 2015* mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2-*bis (Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria).* — (*Omissis*).

2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. *Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.a. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.* Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera.».

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 53 *(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano).* — (*Omissis*).

2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati *anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'art. 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.* Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.».

— Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2014, n. 302:

«Art. 2-*bis (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).* — 1. L'intervento di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).* — (*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1:

«Art. 3 *(Disposizioni finanziarie).* — (*Omissis*).

2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.».

— Si riporta il testo dell' art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.).* — (*Omissis*).

5. Il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. *Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-*ter *dell'art. 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.*».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 giugno 2012 (Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193:

«Art. 3 *(Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all'80 percento)*. — (*Omissis*).

2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al comma 1 abbiano ad oggetto il consolidamento di passività di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di cui all'art. 7 , la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono concesse entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli 6 e 7.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2-*bis (Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria)*. — 1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera.

2-ter. *Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.*».

— Per il testo dell'art. 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si veda nelle note precedenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5 e 9, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61:

«Art. 1 *(Commissariamento straordinario)*. — (*Omissis*).

"5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.".

"9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi tecnici".».

— Il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, disciplina l'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

16A00780
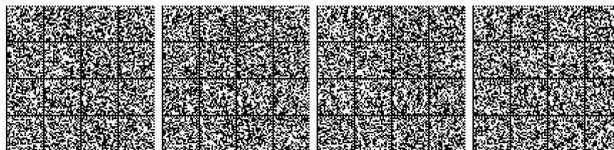
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 167/3 di data 22 dicembre 2015 assunta dal dirigente dell'Area 3 anagrafe economica della Camera di commercio I.A.A. di trento, le sottoindicate imprese, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi sottoindicati, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, per cessazione dell'attività:

Granero Emanuele di Granero Marilisa & C. snc, via Daziario -38050 Pieve Tesino (Tn) - marchio n. 18TN

Orologeria Nuova di Gianni Marco & C. snc, via Fratelli Fontana n. 55 - 38100 Trento - marchio n. 39TN

Hermann Gioielli di Stedile Ermanno, corso Passo Buole n. 5/A - 38061 Ala (Tn) - marchio n. 43TN

Gioielli Pagnin Srl, via Oss Mazzurana n. 49 - 38122 Trento - marchio n. 114TN

Silver Yourself sas di Pasini Roberto, via Maioliche n. 137 - 38068 Rovereto (Tn) - marchio n. 122TN

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati ritirati e deformati a cura del Servizio metrico camerale.

16A00622

MINISTERO DELL'INTERNO

Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.

Oggetto e finalità delle linee guida

Il presente atto di indirizzo, adottato in base al protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, reca indicazioni per la determinazione dei compensi agli amministratori ed esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disciplinato le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive.

Esso risponde all'esigenza di fornire ai Prefetti strumenti atti, da un lato, ad adattare le tabelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177 alle specificità degli incarichi conferiti ai Commissari di cui all'art. 32 e, dall'altro, a favorire la massima uniformità nella determinazione dei compensi.

1. Il quadro normativo di riferimento

Com'è noto, l'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce che con il decreto di nomina il Prefetto determina il compenso dei commissari "sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" ponendo gli oneri relativi al pagamento a carico dell'impresa commissariata.

Tale disposizione, mirata ad orientare l'attività di determinazione dell'importo da riconoscere ai commissari nominati dal Prefetto, tuttavia non ha trovato applicazione fino ad oggi a causa della mancata definizione della disciplina relativa all'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Come si ricorderà, il primo pacchetto sicurezza (legge n. 94/2009) aveva conferito al Governo la delega per l'istituzione di tale Albo. In attuazione della delega, con il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 sono state dettate le norme concernenti i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo e si è rinviato a due successivi regolamenti la determinazione della disciplina di dettaglio, inclusa quella per la determinazione dei onorari degli Amministratori giudiziari.

Ai sensi di tale disposizione, è stato dapprima emanato il decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013, n. 160, che ha stabilito le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli Amministratori, e, recentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente le modalità di calcolo dei compensi degli stessi Amministratori.

Con l'adozione di detto ultimo regolamento sono state quindi fissate le basi anche per la determinazione delle remunerazioni spettanti ai Commissari nominati ai sensi dell'art. 32.

Come si è avuto modo di chiarire con le due precedenti edizioni delle linee guida, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio sono adottate in esercizio di un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica, nell'intento di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore.

Esse, pertanto, devono essere applicate secondo canoni rispettosi del principio di proporzionalità al quale si ispira la disciplina recata dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità della situazione riscontrata a carico dell'operatore economico.

Come è noto, la scala degli interventi prevede, nelle ipotesi di minore compromissione, l'inserimento nell'impresa di un "presidio", composto di esperti in numero non superiore a tre, ai quali è devoluto il potere di fornire prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza e finalizzate ad adeguare l'organizzazione, il sistema di controllo interno e di amministrazione dell'impresa a parametri tali da garantire una rinnovata capacità di stare sul mercato nel rispetto dei parametri di legalità (art. 32, comma 8).

Nei casi diversi da quelli di lieve entità trovano applicazione due diversi tipi di misure.

La prima consiste nell'ordine di rinnovare la composizione degli organi sociali, con la sostituzione del titolare o del componente che risulta coinvolto nel procedimento penale per fatti di corruzione o al quale sono ascrivibili le altre situazioni anomale o di collusione/contiguità mafiosa.

Si tratta, dunque, di una misura che impone all'impresa di risolvere il rapporto in virtù del quale essa aveva inserito nei propri centri decisionali il soggetto coinvolto.

L'altra misura, da applicarsi nei casi più gravi ovvero in quelli di inottemperanza all'ingiunzione di rinnovare gli organi sociali, consiste nella straordinaria o temporanea gestione dell'impresa e dispiega i suoi effetti limitatamente al contratto in relazione al quale essa è stata disposta.

In particolare, con le seconde linee guida è stato chiarito che la misura straordinaria e temporanea dà vita ad una gestione separata di quella parte dell'azienda che dovrà eseguire l'appalto pubblico, secondo un modello di *governance* che dovrà essere definito dagli amministratori nominati dal Prefetto.

È noto, al contrario, come la funzione degli Amministratori giudiziari risponda ad altre finalità e sia, quindi, connotata da un differente livello di impegno e profili di responsabilità.

Proprio il diverso inquadramento sistematico delle due figure, come si vedrà più avanti, rende non immediatamente ed automaticamente applicabili i parametri stabiliti per la determinazione dei compensi degli Amministratori giudiziari ai Commissari nominati dal Prefetto.
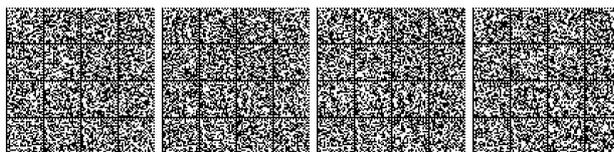
Scopo delle presenti linee guida, predisposte d'intesa dal Ministero dell'interno e dall'ANAC anche alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito di un Gruppo di lavoro interministeriale costituito *ad hoc*(1), è quindi di fornire ai Prefetti gli strumenti necessari a individuare, sulla base delle tabelle allegate al cennato D.P.R., i criteri più idonei a determinare il compenso da attribuire ai Commissari.

2. I compensi degli Amministratori giudiziari

L'art. 8 del decreto legislativo n. 14/2010, nel demandare a un decreto del Presidente della Repubblica la regolamentazione delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli Amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro, ha dettato i principi cardine ai quali la disciplina secondaria avrebbe dovuto attenersi. Tra essi:

a) la previsione di tabelle differenziate per la gestione di singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in aziende;

b) l'applicazione del criterio della prevalenza della gestione più onerosa nel caso di patrimoni misti;

c) la definizione per la determinazione del compenso degli Amministratori giudiziari di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in aziende;

d) la previsione dell'applicazione di maggiorazioni al compenso in relazione al livello di complessità dell'incarico e dell'amministrazione;

e) le modalità di calcolo e di liquidazione del compenso qualora siano nominati più amministratori.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, per la liquidazione dei compensi agli Amministratori giudiziari è stato assunto come modello di riferimento — in considerazione degli innegabili elementi di connessione dei procedimenti di prevenzione antimafia con le procedure fallimentari — l'impianto che governa la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, pur con alcuni necessari correttivi finalizzati ad adattare i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare alle specificità proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione.

Per la determinazione del compenso, il cennato decreto del Presidente della Repubblica ha quindi preso in esame — nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento che non ha dettato alcuna indicazione in merito al parametro temporale per il calcolo del compenso — il valore di stima dei beni risultante dalla relazione dell'Amministratore giudiziario, operando tuttavia un contenimento dei parametri di liquidazione previsti per le procedure fallimentari, in ragione soprattutto della diversa durata dei due incarichi e dei differenti impegni richiesti all'Amministratore giudiziario e al curatore fallimentare.

3. I compensi dei Commissari nominati ai sensi dell'art. 32: il valore residuo del contratto da completare quale criterio cardine

Il parametro di riferimento individuato dal suddetto Regolamento per il calcolo del compenso spettante agli Amministratori giudiziari è costituito dal valore del complesso aziendale e dal valore dei beni oggetto dell'incarico.

Si tratta, evidentemente, di parametri che non possono essere trasposti automaticamente nel caso del "commissariamento dell'impresa" in quanto, in questa seconda fattispecie, viene in rilievo solo un "frammento" dell'attività dell'impresa e non la sua totalità come, invece, avviene nell'amministrazione delle aziende e dei beni sequestrati, ovvero nella curatela fallimentare.

Alla stregua di quanto sopra, si è convenuto, nell'ambito del cennato Gruppo di lavoro, di considerare quale parametro oggettivamente valutabile, a cui poter fare riferimento ai fini della quantificazione della remunerazione annua del Commissario, il valore residuo del contratto da completare.

La durata limitata che è generalmente insita negli incarichi in argomento — i quali, come recita la norma, sono preordinati a consentire la completa esecuzione di un contratto già in corso — induce ragionevolmente a rapportare il calcolo del compenso dei Commissari nominati dal Prefetto a un arco temporale annuale, anziché alla durata complessiva dell'incarico, come previsto, invece, seppur non espressamente, per gli Amministratori Giudiziari.

(1) Del gruppo di lavoro hanno fatto parte insieme ai rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche i rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della funzione pubblica.

Al riguardo, non pare superfluo sottolineare come tale impostazione sia in linea con il quadro normativo di riferimento che, in primis, non fissa un parametro temporale per la determinazione dei compensi e, in secundis, non impone di adottare, anche per i Commissari, i criteri di calcolo dei compensi dettati dal cennato decreto del Presidente della Repubblica per gli Amministratori.

Come si è già avuto modo di notare, infatti, l'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014 si limita a fornire un'indicazione di massima per la determinazione del compenso dei Commissari stabilendo che con il decreto di nomina il Prefetto determina tale compenso "sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14".

Sotto altro profilo si evidenzia che il riferimento al parametro temporale annuale consente di predeterminare in maniera oggettiva il valore di riferimento sul quale, attraverso l'applicazione di appositi scaglioni, calcolare l'importo del "compenso base annuo" del Commissario.

Come si è detto, il citato parametro è tecnicamente incomparabile con quelli individuati per la determinazione dell'onorario dell'Amministratore giudiziario.

Ciò ha reso necessario formare una differente griglia di scaglioni atta, in linea con il disegno ispiratore del Regolamento sui compensi degli Amministratori Giudiziari, a consentire di perseguire l'obiettivo di una corretta, proporzionata ed omogenea quantificazione delle remunerazioni degli amministratori nominati dal Prefetto, avendo riguardo al contesto particolarmente difficile e delicato - quale può essere quello di un'impresa interessata al suo interno da fenomeni corruttivi o da tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso - in cui gli stessi sono chiamati ad operare.

È stata, così, elaborata la seguente tabella suddivisa in tre colonne:

- la prima colonna indica gli scaglioni di riferimento in relazione al valore residuo del contratto o della concessione. Come si potrà notare, sono stati individuati 11 scaglioni da un minimo di 500.000 euro a un massimo di oltre 100.000.000 di euro;

- la seconda colonna riporta la percentuale da applicare allo scaglione per la determinazione del "compenso base" (ad es. per gli importi rientranti nel primo scaglione, corrispondente a un valore residuo del contratto fino a 500.000 euro, la percentuale è del 2%);

- la terza colonna indica il compenso base ottenuto applicando la percentuale indicata (nell'esempio di cui sopra 2%) al valore residuo del contratto o della concessione (per 500.000 euro è pari a 10.000 euro).

TABELLA 1

Scaglioni valore residuale del contratto	Percentuale Valorizzazione compenso	Compenso base per scaglione massimo
da 0 a 500.000 euro	2,00%	10.000,00
da 500.000,01 e fino a 1.000.000	1,80%	19.000,00
da 1.000.000,01 e fino a 2.000.000	1,40%	33.000,00
da 2.000.000,01 e fino a 3.000.000	1,00%	43.000,00
da 3.000.000,01 e fino a 5.000.000	0,60%	55.000,00
da 5.000.000,01 e fino a 10.000.000	0,10%	60.000,00
da 10.000.000,01 e fino a 20.000.000	0,07%	67.000,00
da 20.000.000,01 e fino a 30.000.000	0,05%	72.000,00
da 30.000.000,01 e fino a 50.000.000	0,04%	80.000,00
da 50.000.000,01 e fino a 100.000.000	0,03%	95.000,00
oltre i 100.000.000,01	0,02%	

Come si può notare, le percentuali della griglia degli scaglioni progressivi, che decrescono in corrispondenza dell'incremento del valore residuo del contratto, risultano significativamente più basse di quelle adottate nel "Regolamento"; ciò in ragione della notevole differenza dei valori posti a base del calcolo dei compensi relativi ai due istituti.

L'applicazione degli scaglioni percentuali indicati nella Tabella 1 al valore residuo del contratto determinano il compenso base annuo dell'amministratore nominato dal Prefetto.

Ne consegue che, laddove l'incarico abbia durata inferiore a 12 mesi, il compenso base annuo andrà suddiviso in ratei mensili al fine di parametrarne il valore alla effettiva durata dell'incarico.

Riguardo alle modalità di calcolo, si rammenta che le percentuali, in ossequio al criterio di progressività degli scaglioni, vanno applicate alla somma eccedente lo scaglione precedente.

Al fine di agevolare il compito dell'operatore, è stata predisposta, a titolo esemplificativo, la seguente tabella, nella quale è stato ipotizzato un contratto del valore residuo di 1.500.000 euro.

TABELLA 2

Scaglioni valore residuale del contratto	Percentuale Valorizzazione compenso	Compenso base per un valore residuale del contratto pari a 1.500.000,00 €
Sui primi 500.000,00 euro	2,00%	10.000,00
da 500.000,01 € e fino a 1.000.000,00 euro	1,80%	9.000,00
da 1.000.000,01 e fino a 1.500.000,00 euro	1,40%	7.000,00
COMPENSO BASE COMPLESSIVO:		26.000.00

Pertanto, si applicherà la percentuale del 2% sui primi 500.000 euro, la percentuale dell'1,80% per la parte eccedente i 500.000 e fino a 1.000.000 di euro, e infine la percentuale dell'1,40% per la somma residua eccedente euro 1.000.000. La somma di tali importi costituirà il compenso base (pari a 26.000 euro).

Il valore residuo del contratto, determinato tenendo conto degli stati di avanzamento (per i lavori) e dello stato di esecuzione (per forniture e servizi) è attestato dallo stesso amministratore con una specifica relazione, asseverata dalla Stazione appaltante.

Si è ritenuto imprescindibile delimitare tale compenso all'interno di un "range" al fine di evitare che limiti troppo bassi possano rendere gli onorari non adeguati alla complessità degli incarichi e alla elevata professionalità richiesta per il loro espletamento, ovvero che valori troppo alti, peraltro ulteriormente incrementabili a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni, possano incidere in misura sproporzionata sul patrimonio aziendale.

Sono stati così stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro e uno massimo di 120 mila euro; vale a dire che, qualora l'applicazione degli scaglioni percentuali dovesse portare a valori del compenso base più bassi del primo o più alti del secondo, tali importi verrebbero ricondotti a dette soglie.

In linea con quanto stabilito dalle Tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177, al compenso base come sopra determinato può essere applicata una maggiorazione percentuale non superiore al 50% in relazione alla gravosità dell'incarico, ferma restando la possibilità, in casi di eccezionale complessità dell'impegno, di un aumento del compenso fino al 100%.

Affinché possa essere disposto tale incremento devono ricorrere almeno alcuni dei seguenti presupposti, mutuati dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ai quali sono stati aggiunti ulteriori parametri afferenti più specificatamente al settore degli appalti pubblici:

- complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione;
- necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- sollecitudine con cui devono essere condotte le attività in relazione alle caratteristiche dell'appalto;
- sussistenza di subappalti;
- elevato numero di fornitori e/o dipendenti;
- molteplicità dei luoghi di esecuzione dell'opera;
- specifiche professionalità richieste;
- ricorso all'opera di coadiutori;
- incarico relativo a più contratti.

Della sussistenza di tali elementi dovrà essere fornita adeguata motivazione nell'atto di determinazione del compenso.

Tra le situazioni che possono giustificare l'applicazione della maggiorazione del 100% rientra certamente il conferimento di un incarico avente ad oggetto l'esecuzione di più contratti, soprattutto allorquando il loro numero sia elevato, tanto da assorbire quasi per intero l'attività contrattuale dell'impresa.

Per una più agevole applicazione delle tabelle, sono stati elaborati alcuni esempi, riportati nell'Appendice del presente documento (Vedi esempio A, A1 e A2).

4. Determinazione del compenso negli incarichi collegiali

Come noto, l'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce che il Prefetto può nominare da uno a tre Commissari.

Nel caso di incarichi collegiali, la determinazione del compenso prevede, in linea con quanto previsto dal Regolamento, alcuni correttivi.

Il compenso base, infatti, in questo caso deve essere calcolato apportando alla remunerazione del Commissario, determinata con le modalità previste nel paragrafo precedente, un aumento fino al 70% e dividendo il risultato per il numero dei Commissari. Sul compenso base, così definito, potranno essere calcolate le maggiorazioni facendo riferimento ai criteri e alle modalità previste nel caso di incarico conferito ad un solo Coinmissario (Vedi Esempio B, B1 e B2 dell'Appendice).

Relativamente al tema delle maggiorazioni occorre far rilevare che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di un aumento del compenso siano riferibili non alla totalità dei Commissari, ma a uno solo o a due membri del collegio, l'incremento dovrà essere operato solo nei riguardi di questi (Vedi Esempio B3 dell'Appendice).

5. Determinazione dei compensi nel caso di incarico esteso a più contratti o concessioni della stessa impresa

Si verifica con una certa frequenza che i contratti che l'impresa ha in essere con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, sono suscettibili di rientrare nel mandato del medesimo Commissario, vengono rilevati solo in un secondo momento e dopo la nomina del Commissario. Anzi, in questi casi, è lo stesso Commissario ad essere opportunamente incaricato di individuare i rapporti negoziali che l'impresa ha in corso con le Pubbliche Amministrazioni.

In questo senso sono già diversi i casi in cui il Commissario o i Commissari incaricati si sono trovati a gestire più contratti d'appalto, anche di elevato valore e con numerosi dipendenti interessati.

È una situazione questa, peraltro, non disciplinata dal Regolamento sui compensi degli Amministratori giudiziari, che giustifica l'elevazione anche fino al massimo della maggiorazione sui compensi, come già evidenziato nel paragrafo precedente.

Nel caso in esame, il compenso base sarà determinato dalla somma dei singoli compensi previsti per ciascuno dei valori residui dei contratti sui quali si estende il mandato del Commissario.

Ad esso andranno poi applicate le maggiorazioni previste dal paragrafo 3.

6. Le concessioni pluriennali e la determinazione del valore da assumere quale criterio cardine

Nel caso in cui l'incarico di commissariamento abbia ad oggetto la prosecuzione di una prestazione dedotta in una concessione pluriennale, il fattore temporale da assumere quale parametro di riferimento per calcolare il "compenso base" è il rateo annuale del contratto. Esso è determinato suddividendo il valore complessivo della concessione per la sua durata (es. concessione del valore di 20.000.000 di euro della durata di 20 anni avrà il valore annuale di 1.000.000 di euro).

L'importo così individuato andrà moltiplicato per gli anni mancanti allo scadere della concessione al fine di determinarne il valore complessivo residuo.

Ottenuto tale dato, sarà possibile, utilizzando la tabella 1 soprarichiamata, individuare gli scaglioni di riferimento nonché la pertinente percentuale di calcolo del "compenso base", sul quale potranno essere calcolate le maggiorazioni secondo il medesimo procedimento descritto per il contratto di appalto.

7. Determinazione dei compensi degli esperti

Com'è noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia ad oggetto figure apicali ma diverse dagli organi di amministrazione in senso tecnico, il Presidente dell'ANAC, d'intesa con il Prefetto, può reputare sufficiente l'inserimento nell'impresa di un "presidio", composto di esperti in numero non superiore a tre, allo scopo di ricondurne la gestione su binari di legalità e trasparenza (art. 32, comma 8, decreto-legge n. 90/2014, c.d. tutorship).

L'obiettivo perseguito dalla misura, come si è avuto modo di chiarire con le linee guida del 15 luglio 2014 e di ribadire successivamente con quelle del 27 gennaio 2015, è di favorire una revisione del modello di "governance" della società.

La natura giuridica di questa misura di sostegno — volta ad affiancare l'organo di amministrazione della società ma non a sostituirlo — comporta evidenti limiti alla sua applicabilità laddove l'impresa sia stata raggiunta da un'informazione antimafia di tenore interdittivo.

Ciò posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del decreto-legge n. 90/2014 prevede che agli esperti spetti un compenso "non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14".

In questo contesto, si ritiene che, nonostante la diversa estensione del perimetro di azione degli esperti rispetto a quello dei Commissari nominati dal Prefetto riorientare la governance della società per i primi, portare a compimento il contratto o i contratti in relazione ai quali si sono verificate le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 per i secondi potrà farsi riferimento per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti alle tabelle e alle modalità di calcolo sopra descritte (computando anche le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo così ottenuto a una percentuale non superiore al 50%.

Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale massima da applicare al compenso degli esperti, si dovrà tener conto, in particolare, delle dimensioni aziendali (volume di affari e numero di dipendenti) e della complessità della struttura di governance.

8. Soglia massima

In relazione alla necessità di evitare una quantificazione delle remunerazioni dei Commissari e degli esperti non coerente con i principi e le regole che presiedono ai rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, si è ritenuto di stabilire, in via analogica, una soglia massima al compenso, pari a euro 240.000 lordi annui, coincidente con l'importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni da riconoscere, con oneri a carico delle finanze pubbliche, a soggetti che intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge 201/2011.

Si evidenzia che, ai fini del rispetto di detta soglia, non rileva il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, né di quelle forfettarie, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

9. Rimborso delle spese e nomina dei coadiutori

All'importo del compenso, quantificato secondo le indicazioni sopra riportate per le diverse tipologie di incarichi, andrà sommato il rimborso forfettario delle spese generali da determinarsi, in linea con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica, in misura pari ad una percentuale variabile fino al 10% del compenso base.

Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del rimborso forfettario delle spese generali, i Prefetti terranno conto degli oneri, anche di natura non economica, sostenuti dai Commissari per l'esecuzione dell'incarico.

All'importo così determinato, andrà infine aggiunto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, incluse le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi per i coadiutori eventualmente nominati dai Commissari.

Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del rimborso quello individuato dalla normativa vigente per le missioni effettuate in Italia dal personale dirigente in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Gli incarichi dei coadiutori dovranno essere conferiti, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile generalmente per non più di una volta (e comunque per un periodo non superiore alla durata del contratto), qualora permangano le ragioni che ne abbiano determinato la nomina.

Appare utile ribadire che la nomina dei coadiutori ha carattere eventuale ed eccezionale, ritenendo che la possibilità, prevista dalla legge, di nominare fino a tre Commissari, consenta in linea di massima di poter assorbire compiutamente le competenze professionali richieste per assicurare il completamento dell'esecuzione contrattuale.

La possibilità di fare ricorso ai coadiutori da parte del Commissario sarà quindi ammessa ogni qualvolta emerga - sulla base di oggettive circostanze, in considerazione, ad esempio, dell'alto livello di specializzazione richiesto, ovvero di dimostrate, non altrimenti superabili esigenze - la necessità che l'opera del Commissario sia affiancata da quella di uno o più collaboratori di comprovata professionalità in relazione alla natura del contratto per il quale è stato conferito l' incarico.

Il compenso da riconoscere al coadiutore non potrà superare il 10% di quello stabilito per il Commissario e dovrà essere comunque rapportato all'effettivo periodo di durata dell'incarico del coadiutore medesimo.

Ai fini della quantificazione del compenso, le SS.LL., nel rispetto della soglia sopra indicata, dovranno tenere conto dei criteri che il paragrafo 3 individua ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni sull'onorario del Commissario.

10. Modalità di liquidazione dei compensi

Si rammenta che gli oneri relativi ai compensi spettanti agli amministratori nominati dal Prefetto, quantificati secondo i criteri evidenziati nei paragrafi precedenti, sono a carico dell'impresa commissariata.

Al fine di procedere alla "liquidazione" del proprio compenso, il Commissario dovrà essere previamente autorizzato dal Prefetto, dietro presentazione di un'apposita relazione sull'attività svolta. nella quale dovrà essere dato atto del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione rilasciata dalla Stazione appaltante comprovante l'avvenuta certificazione degli stati di avanzamento (negli appalti di lavori) e l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni (nei contratti di servizi o di forniture).

Quanto alla cadenza temporale delle liquidazioni degli acconti sui compensi, si ritiene che negli appalti di lavori esse possano avvenire in concomitanza con il pagamento dei singoli stati di avanzamento, mentre per forniture e servizi con la cadenza delle liquidazioni delle prestazioni previste dai relativi contratti e, comunque, con una cadenza non inferiore a tre mesi.

Con la stessa scansione temporale potranno essere autorizzate anche le liquidazioni delle spese generali e degli emolumenti spettanti ai coadiutori.

Relativamente alla liquidazione del saldo del compenso, il Commissario dovrà presentare al Prefetto una relazione conclusiva sull'intera attività svolta, anch'essa corredata dalla certificazione dell'Ente appaltante.

Il medesimo *iter* procedurale dovrà essere seguito per la liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori.

Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo fiscale e contributivo, al regime previsto dalla normativa vigente relativamente alle figure professionali nominate.

11. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il Servizio sanitario nazionale

Com'è noto, il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, non convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto anche per le imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le straordinarie misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014.

In considerazione della peculiarità della fattispecie e della varietà delle prestazioni che possono essere dedotte negli accordi contrattuali cui rimanda il cennato art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è in corso un approfondimento con il Ministero della salute all'esito del quale verranno diramate apposite linee guida per la determinazione dei compensi da riconoscere a Commissari, Esperti e Coadiutori.

Nelle more, laddove all'esito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 32 corrimi 1 e 2-*bis* del suddetto decreto, emerga la necessità di adottare il provvedimento di commissariamento ovvero di nominare uno o più esperti, si raccomanda di rinviare a successivo atto la determinazione del compenso non ritenendo possibile, allo stato, estendere le indicazioni dettate dalle presenti linee guida a tali peculiari fattispecie.

12. Norma transitoria

Le presenti linee guida si applicano ai provvedimenti di cornrnissariamento e/o di nomina di esperti o coadiutori adottati successivamente alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a quelli, adottati prima di tale data, per i quali non è stato quantificato il compenso.

Per i provvedimenti per i quali il compenso è stato determinato con il provvedimento di nomina o con atto successivo, i criteri adottati cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono sostituiti, per la residua durata dell'incarico, da quelli indicati nei paragrafi che precedono. In tali casi, si procederà ad effettuare il conguaglio tra l'importo precedentemente liquidato e quello determinato, in base ai parametri sopra richiamati, per la residua durata dell'incarico e ciò anche nel caso in cui nel provvedimento di nomina tale conguaglio non sia stato previsto.

APPENDICE

Esempio A – Calcolo del compenso nel caso di un unico amministratore e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.

Valore residuo appalto: 4.500.000,00			
Valore residuo dell'appalto	Compenso base annuo per la durata dell'incarico	Rimborso forfettario del 5%	Compenso al lordo del rimborso 5%
4.500.000,00	52.000,00	2.600,00	54.600,00

Il calcolo del compenso base è effettuato sul valore residuo dell'appalto, secondo le aliquote, per scaglioni progressivi, indicate nella Tabella 1.

Nel caso in esame, il compenso base è dato dalla somma della quota spettante per lo scaglione fino a 3.000.000,00 di euro, pari a 43.000,00 euro, e della quota spettante per la parte eccedente 3.000.000,00 di euro e fino a 4.500.000,00 di euro, pari a 9.000,00 euro:

Compenso spettante fino al valore residuo dell'appalto di 3 milioni:	43.000,00
Compenso sul restante scaglione (4.500.000 - 3.000.000) * 0,60%	9.000,00
Totale compenso Base	52.000,00

Al compenso base così calcolato, si aggiunge il rimborso forfettario che, nell'ipotesi stabilita nella misura del 5%, è pari a 2.600,00 euro (5% * 52.000 = **2.600,00**). All'Amministratore spetterà, nell'esempio preso in considerazione, un compenso totale pari ad euro **54.600,00**.
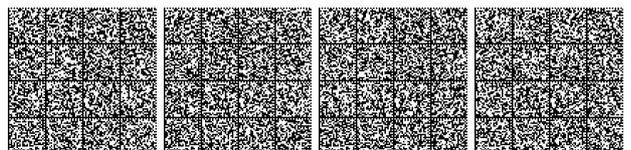
Esempio A1 – Calcolo del compenso nel caso di un unico amministratore con applicazione della maggiorazione del 50% e del rimborso forfettario nella misura del 5%.

Valore residuo appalto: 9.500.000,00					
Valore residuo dell'appalto	Compenso base per la durata dell'incarico	Maggiorazione del 50%		Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 50%	Compenso al lordo della maggiorazione 50%		
9.500.000,00	**59.500,00**	29.750,00	**89.250,00**	2.975,00	**92.225,00**

Nel caso in esame, il compenso base è dato dalla somma della quota spettante per lo scaglione fino a 5.000.000,00 di euro, pari a 55.000,00 euro, e della quota spettante per la parte eccedente i 5.000.000,00 di euro, e fino a 9.500.000,00 euro, pari a 4.500,00 euro, per un importo complessivo di **59.500,00** euro.

Compenso spettante fino al valore residuo dell'appalto di 5 milioni:	55.000,00
Compenso sul restante scaglione (9.500.000 - 5.000.000) * 0,10%	4.500,00
Totale compenso Base	59.500,00

Al compenso base così calcolato, si applica la maggiorazione del 50%, pari ad euro **29.750,00** e si aggiunge il rimborso forfettario, ipotizzato nella misura del 5% , calcolato sul compenso base (5% * 59.500 = **2.975,00**).

All'Amministratore spetterà, nell'esempio preso in considerazione, un compenso totale pari ad euro **92.225,00**.
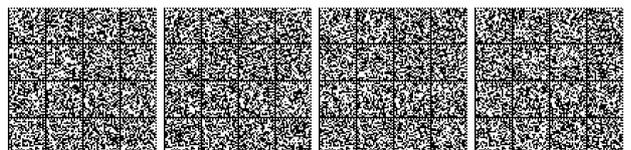
Esempio A2 – Calcolo del compenso nel caso di un unico amministratore con applicazione della maggiorazione del 100% e del rimborso forfettario nella misura del 5%.

valore residuo appalto: 250.000.000,00					
Valore residuo dell'appalto	Compenso base per la durata dell'incarico	MAGGIORAZIONE DEL 100%		Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 100%	Compenso al lordo della maggiorazione 100%		
250.000.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	6.000,00	246.000,00

Nel caso in esame, il compenso base è dato dalla somma della quota spettante per lo scaglione fino a 100.000.000,00 di euro, pari a 95.000,00 euro e della quota del compenso spettante per la parte eccedente 100.000.000,00 e fino a 250.000.000,00, pari a 30.000,00 euro. Poiché l'importo così ottenuto, pari ad euro 125.000,00, supera il tetto massimo previsto, esso viene ricondotto alla soglia di **120.000,00** euro.

Compenso spettante fino al valore residuo dell'appalto di 100 milioni:	95.000,00
Compenso sul restante scaglione (250.000.000 - 100.000.000) * 0,02%	30.000,00
Totale calcolo compenso base	125.000,00
Tetto max compenso base	120.000,00

Al compenso base così ricalcolato, si applica la maggiorazione del **100%**, pari ad euro **120.000,00,** e si aggiunge il rimborso forfettario , ipotizzato nella misura del **5%**, calcolato sul compenso base (5% * 120.000 = **6.000,00**).

All'Amministratore spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro **246.000,00**.

Esempio B – Calcolo del compenso in caso di incarico conferito a più amministratori e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.

3 amministratori - Valore residuo appalto: 4.500.000,00							
Valore residuo dell'appalto	Compenso base annuo per la durata dell'incarico	MAGGIORAZIONE DEL 70% PER INCARICHI A PIU' AMMINISTRATORI			Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 70%	Compenso Complessivo	Compenso Unitario (ipotesi 3 amministratori)		
4.500.000,00	**52.000,00**	36.400,00	**88.400,00**	**29.466,67**	2.600,00	**32.066,67**

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell'appalto secondo le aliquote per scaglioni progressivi indicate nella Tabella 1, maggiorato di una percentuale fino al 70%.

Su un appalto di 4,5 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a **52.000,00 euro** (valore del compenso del singolo amministratore), incrementato del 70% (nell'ipotesi in cui la percentuale di aumento venga fissata nella misura massima) per un valore complessivo di **88.400,00** euro. L'importo così quantificato è diviso per il numero di amministratori incaricati, determinando il compenso individuale. Nell'ipotesi di un incarico affidato a 3 Commissari, esso sarà pari a:

- 88.400 / 3 = **29.466,67** euro compenso individuale.

Al compenso unitario così individuato, si aggiunge il rimborso forfettario - nell'ipotesi stabilita nella misura del 5% - da applicare sul compenso base unitario previsto per lo scaglione di riferimento, pari nel caso in argomento ad euro 52.000,00:

- 5% * 52.000= 2.600,00.

A ciascun amministratore spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro **32.066,67**.

Esempio B1 – Calcolo del compenso in caso di incarico collegiale con maggiorazione del 50% e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.

3 amministratori - Valore residuo appalto: 9.500.000,00				
Valore residuo dell'appalto	Compenso base annuo per la durata dell'incarico	Maggiorazione del 70% per incarichi a più amministratori		
		Maggiorazione fino al 70%	Compenso complessivo	Compenso Unitario (ipotesi 3 amministratori)
9.500.000,00	59.500,00	41.650,00	101.150,00	33.716,67

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell'appalto secondo le aliquote per scaglioni progressivi indicate nella Tabella 1, maggiorato di una percentuale fino al 70%.

Su un appalto di 9,5 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a **59.500,00 euro** (valore del compenso del singolo amministratore), incrementato del 70% (nell'ipotesi in cui la percentuale di aumento venga fissata nella misura massima) per un valore complessivo di **101.500,00** euro. L'importo così quantificato è diviso per il numero di amministratori incaricati, determinando il compenso individuale. Nell'ipotesi di un incarico affidato a 3 Commissari, esso sarà pari a:

- 101.500 / 3 = **33.716,67** euro compenso individuale.

A tale compenso unitario si applica la maggiorazione del 50%, ipotizzata per gli incarichi di particolare complessità. Al risultato così ottenuto si aggiunge il rimborso forfettario, nell'ipotesi stabilita nella misura del 5%, da applicare sul compenso base unitario previsto per lo scaglione di riferimento, pari nel caso in argomento ad euro 59.500, come indicato nel prospetto che segue:

Valore residuale dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	MAGGIORAZIONE DEL 50%		Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 50%	Compenso al lordo della maggiorazione del 50%		
9.500.000,00	33.716,67	16.858,33	50.575,00	2.975,00	53.550,00

A ciascun amministratore spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro **53.550,00.**

Esempio B2 – Calcolo del compenso in caso di incarico a più amministratori con applicazione maggiorazione del 100% e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.

3 amministratori - Valore residuo appalto: 250.000.000,00				
Valore residuale dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	MAGGIORAZIONE DEL 70% PER INCARICHI A PIU' AMMINISTRATORI		
		Maggiorazione fino al 70%	Compenso complessivo	Compenso unitario (ipotesi 3 amministratori)
250.000.000,00	120.000,00	84.000,00	204.000,00	68.000,00

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell'appalto secondo le aliquote per scaglioni progressivi indicate nella Tabella 1, maggiorato di una percentuale fino al 70%.

Su un appalto di 250 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a **120.000,00 euro** (valore del compenso del singolo amministratore), incrementato del 70% (nell'ipotesi in cui la percentuale di aumento venga fissata nella misura massima) per un valore complessivo di **204.000,00** euro. L'importo così quantificato è diviso per il numero di amministratori

incaricati, determinando il compenso individuale. Nell'ipotesi di un incarico affidato a 3 Commissari, esso sarà pari a:

- 204.000 / 3 = **68.000,00** euro compenso individuale.

A tale compenso unitario si applica la maggiorazione del 100%, ipotizzata per gli incarichi di particolare complessità. Al risultato così ottenuto si aggiunge il rimborso forfettario, nell'ipotesi stabilita nella misura del 5%, da applicare sul compenso base unitario previsto per lo scaglione di riferimento, pari nel caso in argomento ad euro 120.000, come indicato nel prospetto che segue:

Valore residuo dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	MAGGIORAZIONE DEL 100%		Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 100%	Compenso al lordo della maggiorazione 100%		
250.000.000,00	**68.000,00**	68.000,00	**136.000,00**	6.000,00	**142.000,00**

A ciascun amministratore spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro **142.000,00.**

Esempio B3 – Calcolo del compenso in caso incarico a più amministratori con applicazione della maggiorazione del 100% ad un solo amministratore e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.

3 amministratori - Valore residuo appalto: 250.000.000,00				
Valore residuale dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	MAGGIORAZIONE DEL 70% PER INCARICHI A PIU' AMMINISTRATORI		
		Maggiorazione fino al 70%	Compenso complessivo	Compenso unitario (ipotesi 3 amministratori)
250.000.000,00	**120.000,00**	84.000,00	**204.000,00**	**68.000,00**

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell'appalto secondo le aliquote per scaglioni progressivi indicate nella Tabella 1, maggiorato di una percentuale fino al 70%.

Su un appalto di 250 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a **120.000,00 euro** (valore del compenso del singolo amministratore), incrementato del 70% (nell'ipotesi in cui la percentuale di aumento venga fissata nella misura massima) per un valore complessivo di **204.000,00** euro. L'importo così quantificato è diviso per il numero di amministratori incaricati, determinando il compenso individuale. Nell'ipotesi di un incarico affidato a 3 Commissari, esso sarà pari a:

- 204.000 / 3 = **68.000,00** euro compenso individuale.

A tale compenso, per i 2 Commissari per i quali non è previsto il riconoscimento della maggiorazione, si aggiunge il rimborso forfettario stabilito nella misura del 5% da applicare sul compenso base unitario previsto per lo scaglione di riferimento, pari nel caso in argomento ad euro 120.000, come indicato nel prospetto che segue:

Valore residuo dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
250.000.000,00	68.000,00	6.000,00	74.000,00

A ciascuno dei due amministratori, per il quale non va conteggiata la maggiorazione, spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro **74.000,00.**

Per il terzo Amministratore va conteggiata la maggiorazione del 100%, ipotizzata per gli incarichi di particolare complessità. Al risultato così ottenuto, va sommato il rimborso forfettario stabilito nella misura del 5% del compenso base previsto per lo scaglione del valore residuo dell'appalto (5% * 120.000), come indicato nel prospetto che segue:

Valore residuo dell'appalto	compenso unitario annuo per ciascun amministratore (ipotesi 3 amministratori)	MAGGIORAZIONE DEL 100%		Rimborso forfettario pari al 5% del compenso base	Compenso al lordo del rimborso 5%
		Maggiorazione fino al 100%	Compenso al lordo della maggiorazione 100%		
250.000.000,00	68.000,00	68.000,00	136.000,00	6.000,00	142.000,00

All'Amministratore cui è riconosciuta la maggiorazione del 100% spetterà un compenso pari ad euro 142.000,00.

16A00610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

Si comunica che, a decorrere dal 19 gennaio 2016 e fino al 19 gennaio 2019, il decreto direttoriale n. 2 dell'8 gennaio 2016 di adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".

16A00623

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Adozione del decreto 12 gennaio 2016 che modifica la disciplina del mercato elettrico

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 gennaio 2016 sono approvate le modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 13 gennaio 2015 e 3 novembre 2015. Il decreto e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.mise.gov.it

16A00624

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-026) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00